

N. 7718/16 R.G.N.R.
N. 454/18 R. Gip
N. 865/19 Sent.

DATA DEL DEPOSITO

14 AGO. 2019
DATA IRREVOCABILITA'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

n. _____ R.G. Es.

n. _____ Mod. 3/SG.

REDATTA SCHEDA IL

Comunicata ex art. 27 disp. Reg.

il _____

in persona del dott. Mario La Rosa, all'udienza del giorno 11 luglio 2019, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 454/18 R. Gip. a carico di:

1. **RAMPL Dieter**, nato il 5 settembre 1947 a Monaco di Baviera (Germania), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Massimiliano Iovino del foro di Bologna, difensore di fiducia;
libero - assente
2. **VITA Giuseppe**, nato il 28 aprile 1935 a Favara (AG), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Nicola Apa del foro di Roma, difensore di fiducia;
libero - assente
3. **NICASTRO Roberto**, nato il 9 dicembre 1964 a Trento, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Nicola Apa del foro di Roma, difensore di fiducia;
libero - assente
4. **FILINGERI Nicolò**, nato il 6 luglio 1960 a Trapani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Massimiliano Iovino del foro di Bologna, difensore di fiducia;
libero - assente
5. **FOIS Candido**, nato il 26 ottobre 1941 a Nulvi (SS), elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.to Marco Zanotti del foro di Bologna, difensore di fiducia;
libero - assente
6. **PELUSO Piergiorgio**, nato il 25 marzo 1968 a Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv.to Francesco Mucciarelli del foro di Milano, difensore di fiducia;
libero - assente
7. **BELLI Enrica Elena**, nata l'1 settembre 1970 a Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Massimiliano Iovino del foro di Bologna, difensore di fiducia;
libero - assente

libera - assente

IMPUTATI

A) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall'11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolo quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla ditta individuale Bolici Paolo e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 158.808,84 nel II-III trimestre 2010 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n.4246107, di € 51.140,70 nel II-III trimestre 2010 e III trimestre 2012 sul c/o ordinario 500031954, di € 4.589,19 nel periodo dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 e dal I al III trimestre 2012 sul c/o 500031953, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta ditta.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il II trimestre 2010 e il III trimestre 2012

B) del reato p. e p. dall'art. 40 cpv, 110, 644, commi 1 e 5 nr. 1) C.p. perché, in concorso tra loro, Rampl Dieter quale Presidente del CdA della Unicredit spa dal 1/11/10 fino al 10/5/2012, Vita Giuseppe quale Presidente del CdA della predetta banca dall'11/5/2012, Nicastro Roberto quale direttore generale della predetta banca dal 26/10/10 al 30/9/2012, Filingeri Nicolo quale responsabile Business Support della Direzione Generale della predetta banca dall'1/11/2010 al 30/9/2012, Fois Candido quale Presidente del CdA della Unicredit Corporate Banking dal 9/5/2009 al 30/9/2010, Peluso Piergiorgio quale Responsabile direzione marketing operativo della Unicredit Corporate Banking dal 31/7/2009 all'8/8/2010, Belli Enrica Elena quale responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking dal 9/8/2010 al 31/10/2010, si facevano promettere e corrispondere dalla Inside srl e comunque non impedivano, pur avendo l'obbligo giuridico di evitarlo, che fossero promessi e applicati interessi usurari per l'importo di € 7.116,38 nel I- II- III- IV trimestre 2011 e I-II trimestre 2012 sul c/o ordinario n. 4245866, di € 121.712,56 nel III trimestre 2010 sul c/c anticipi 1611691, di € 4.855,99 nel periodo II- III- IV trimestre 2010 sul c/c anticipi 9335042, in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca sui rapporti di conto corrente sopraindicati intestati alla predetta società.

Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria.

In Latina, tra il I trimestre 2010 e il II trimestre 2012

Con le conclusioni, come da verbale, del Pubblico Ministero, dott. Antonio Sgarrella, degli avv.ti Fabio Giorgi, anche per delega dell'avv. Orsini, Luca Valloti per delega dell'avv. Tognozzi, nell'interesse delle parti civili, dell'avv. Francesco Trotta nell'interesse del Responsabile Civile, e dei difensori di fiducia, per delega dell'avv. Mucciarelli l'avv. Giambersio, nell'interesse degli imputati.

Con l'ausilio dell'assistente giudiziario, dott.ssa Simona Orticelli.

FATTO E DIRITTO

1. All'udienza del 15 novembre 2018, dopo aver verificato la regolare costituzione delle parti, stante il legittimo impedimento dell'avv. Apa, il procedimento è stato rinviato al 14 marzo 2019, allorché il Giudice ha emesso decreto di citazione in giudizio del responsabile civile, in persona del legale rappresentante della UNICREDIT S.P.A..

All'udienza dell'11 luglio 2019, preso atto della costituzione del responsabile civile, le parti hanno concluso come da verbale ed il Giudice ha emesso la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

2. Deve premettersi che il canone valutativo che deve orientare il giudice dell'udienza preliminare è di natura processuale e non già sostanziale.

E' consolidato, infatti, l'orientamento per cui il giudice dell'udienza preliminare non è chiamato a decidere sull'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, ma unicamente sull'utilità/inutilità del dibattimento.

In altri termini, *“il giudice dell'udienza preliminare ha dunque il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione, quando il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare venga ragionevolmente ritenuto immutabile. L'esistenza di un quadro probatorio non univoco, per l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio”* (in tal senso, *ex multis*, Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007, Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127).

3. Il corredo delle risultanze su cui si fonda la richiesta di rinvio a giudizio è essenzialmente di natura documentale, trattandosi di estratti di conti correnti bancari accessi rispettivamente dalla ditta individuale Bolici Paolo e dalla Inside s.r.l. presso la banca Unicredit filiale di Latina, che hanno formato oggetto di consulenze tese ad accertare l'applicazione di interessi usurari ai predetti clienti.

In forza di tale constatazione può affermarsi che il quadro probatorio è di fatto immutabile, dovendosi escludere che possa arricchirsi di ulteriori acquisizioni o approfondimenti in sede dibattimentale mediante l'assunzione di prove orali o di ulteriore prove documentali.

4. Ciò posto, i procedimenti, successivamente riuniti, hanno origine dalle denunce presentate da Bolici Palo nei mesi di aprile e giugno 2014 in prossimità o in concomitanza con l'emissione delle sentenze dichiarative di fallimento della ditta individuale Bolici Paolo e della Inside s.r.l., entrambe pronunciate dal Tribunale di Velletri rispettivamente il 18 giugno 2014 ed il 20 aprile 2014 (vedi allegati all'atto di costituzione di parte civile, depositati all'udienza del 14 marzo 2019).

Il Tribunale di Velletri ha peraltro contestualmente rigettato la richiesta di omologazione del concordato preventivo per la ditta individuale Bolici Paolo, mentre per la Inside s.r.l. la declaratoria di fallimento è stata successiva all'omologazione del concordato preventivo (vedi documentazione allegata dalla difesa Bolici all'udienza del 14 marzo 2019).

Le denunce sono state precedute nel mese di gennaio 2014 da una lettera di diffida alla UNICREDIT S.P.A. in cui Bolici Paolo ha contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultralegali (vedi copia della lettera depositata all'udienza dell'11 luglio 2019).

Ancora deve evidenziarsi come le società avessero più rapporti di conto corrente con la banca Unicredit, filiale di Latina, peraltro risalenti nel tempo.

Si pensi, per esempio, al conto corrente n.4246107, acceso il 9 febbraio 2000, o al conto corrente n. 500031954 acceso l'1 luglio 1988 o, infine, al conto corrente n. 500031953 acceso l'1 gennaio 1994.

Tutti i predetti rapporti sono stati girati a sofferenza pressoché contestualmente, ossia nel mese di ottobre 2012.

Analoga è la situazione per i conti correnti intestati alla Inside s.r.l.

5. Come anticipato, la contestazione mossa agli apici della società UNICREDIT si fonda essenzialmente sugli esiti della consulenza tecnica redatta dai periti nominati dall'Ufficio di Procura.

I predetti accertamenti hanno registrato talune irregolarità, in specie l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia in alcuni trimestri nei termini indicati in imputazione, dovendosi tuttavia precisare sul punto come i valori riportati in rubrica debbano essere disaggregati, atteso che l'importo indicato rappresenta la sommatoria dei valori risultanti per ogni trimestre.

Si pensi, per esempio, che l'importo di € 7.116,38, riferito al c/c ordinario n. 4245866 intestato alla Inside S.r.l., è la sommatoria del superamento del tasso soglia nei trimestri indicati in imputazione.

Ed, infatti, il predetto superamento è stato di 18,73 euro nel I trimestre 2010, 66,74 euro nel II trimestre 2010, 131,90 euro nel III trimestre 2010, 1.442,24 euro nel IV trimestre 2010, 683,62 euro nel IV trimestre 2011, 2.785,91 euro nel I trimestre 2012 e 1.988 euro nel II trimestre 2012.

Nessun superamento si è registrato dunque nel IV trimestre 2010 e nei I e II trimestre 2011. Speculare è la situazione del c/c n. 9335042, atteso che a fronte di un'applicazione nei limiti per il I trimestre 2010 e per i I e II trimestre 2011, si è registrato un superamento del tasso soglia di 273,93 euro nel II trimestre 2010, 1.335,83 nel III trimestre 2010 e di 3.246,23 nel IV trimestre 2010, da ciò il valore finale di 4.855,99 riportato in imputazione.

Avuto riguardo, invece, al c/c 1611691 nel periodo d'interesse compreso tra il IV trimestre 2009 ed il II trimestre 2011, il tasso soglia è stato superato solo nel IV trimestre 2010 per 21.712,56 euro.

Si rappresenta ancora come altri due rapporti di conto corrente abbiano formato oggetto dell'accertamento compiuto da consulente, senza tuttavia riscontrare superamenti per i predetti.

Allo quadro, sinteticamente riassunto nei termini appena esposti, emerge dalla relazione tecnica (ultima integrazione) redatta dal dott. Gambararo.

La situazione che emerge per i conti correnti intestati alla ditta individuale Bolici Paolo è sostanzialmente speculare a quella sopra rappresentata, dovendosi disaggregare i dati ed essendo comunque il superamento del tasso soglia intermittente ed in un periodo circoscritto a fronte di un rapporto intrattenuto con l'istituto di credito sin dall'anno 1997.

6. Pur essendosi registrate le anomalie nei termini appena esposti, ciò nondimeno deve escludersi che gli indagati abbiano agito con il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

La giurisprudenza di legittimità ha fornito alcuni indici sintomatici dell'assenza di dolo, dovendosi peraltro aggiungere come il dolo del delitto di usura sia un dolo qualificato, richiedendosi quanto meno la presenza del dolo diretto (Cass., Sez. II, sentenza n. 49318 del 25 ottobre 2016).

Si è a tal proposito affermato che *“la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (nella specie, sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono indici fattuali che depongono per l'insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria”* (Cass., Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19/02/2010).

Abbene, applicandosi i predetti indici fattuali al caso di specie non può che pervenirsi ad una sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

Si è evidenziato come, fatta eccezione per il c/c n. 1611691, in tutti gli altri rapporti il superamento del tasso soglia è stato ora minimo, ora contenuto in cifre modeste rispetto alla movimentazione sui conti correnti (vedi i c/c n.4246107 e n. 500031954), e sempre episodico e circoscritto ove si consideri l'arco temporale oggetto di rilevazione da parte del consulente.

A ciò si aggiunga l'intermittenza del predetto superamento, oltremodo dimostrativa dell'assenza di un agire sorretto da rappresentazione e volizione in capo all'istituto di credito, in persona dei suoi operatori e dei suoi apici per omesso impedimento del reato.

Avuto riguardo al c/c 1611691 si rileva, peraltro, come il superamento, seppur di un certo rilievo, trattandosi di 121.712,56 euro, abbia comunque interessato solo il III trimestre 2010.

Tale circostanza deve essere valutata nei medesimi termini sopra esposti, tanto più che il superamento si riferisce ad un trimestre dell'anno 2010, quando in tema di usura si è registrata una estrema fluidità della disciplina per mancanza di univoci ed indiscutibili procedimenti matematico-finanziari sulla base dei quali stabilire, in termini di certezza, quale fossero i criteri da applicare per il calcolo del tasso d'interesse usurario.

Da ultimo appare opportuno rilevare che dagli atti non risulta nessun superamento del tasso soglia negli anni della stipula del contratto ed in quelli successivi, salvo poi palesarsi, come si è detto, in un determinato momento storico tra il 2010 ed il 2012 e comunque in modo intermittente.

non si troverebbe pertanto dinanzi ad una c.d. usura sopravvenuta, la cui rilevanza penale è meramente da escludersi, come peraltro affermato dalla Suprema Corte, in quanto “*gli interessi non possono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della pattuizione e non del loro pagamento e ciò prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento*” (Cass., Sez. I, Sentenza n.8353 del 16/01/2012).

In forza di tali considerazioni di carattere generale appare superfluo soffermarsi su ulteriori contestanze evocate dalle difese in sede di discussione per le posizioni dei rispettivi assistiti.

Sarebbe riferirsi in particolare all'effettiva titolarità di poteri c.d. impeditivi dell'illecito penale altrui ed alla rappresentazione dei c.d. segnali di allarme per cui avrebbero dovuto attivarsi, tenuto conto anche del limitato arco temporale in cui taluni di essi hanno ricoperto la posizione apicale in seno alla UNICREDIT S.P.A.

Si pensi, per esempio, a Belli Enrica Elena, responsabile direzione marketing della Unicredit Corporate Banking per appena due mesi e venti giorni, ed a Vita Giuseppe, nominato presidente del CdA dall'11 maggio 2012 e dunque interessato solo dall'ultimo dei trimestri in cui per alcuni conti si è registrato un superamento del tasso soglia.

P.Q.M.

Art. 425 c.p.p.,

non luogo a procedere nei confronti di RAMPL Dieter, VITA Giuseppe, NICASTRO Roberto, FILINGERI Nicolò, FOIS Candido, PELUSO Piergiorgio, BELLI Enrica Elena, perché i fatti a loro ascritti non costituiscono reato.

Palermo 11 luglio 2019

Il Giudice
Dott. Mario La Rosa



Funzionario Giudiziario
Dr. Alessandro SAPIENZA